REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/89 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che fissa per la Spagna un limite per l'intervento relativo alle arance della campagna 1988/1989

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [2], in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità d'applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1521/89 [4], ha fissato un limite per l'intervento relativo alle arance nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ; ,

considerando che in Spagna vengono effettuate durante la campagna 1988/1989 operazioni di ritiro delle arance ; che occorre quindi fissare un limite per l'intervento relativo a questo prodotto in Spagna ;

considerando che, per fissare tale limite e determinare le conseguenze di un suo eventuale superamento, occorre applicare i criteri adottati per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1988/1989, è fissato un limite per l'intervento relativo alle arance in Spagna, nella misura del 15 % della produzione media, destinata ad essere consumata fresca, delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati.

2. La Commissione stabilisce il limite per l'intervento di cui al paragrafo 1 secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 2

Se i quantitativi d'arance conferiti all'intervento in Spagna durante la campagna di commercializzazione 1988/1989 superano il limite stabilito all'articolo 1, i prezzi istituzionali applicabili in Spagna per la campagna di commercializzazione 1989/1990 sono diminuiti dell'1 % per ogni quantitativo di 18 100 t in eccedenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
[3] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.
[4] GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 1.